



Sent. 138/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30642 del registro di segreteria, proposto da:

M. N. nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis (Omissis), alla via
Omissis, Omissis, (cf. Omissis), e E. A. nato a Omissis (Omissis), residente in
Omissis (Omissis), alla via Omissis, Omissis, (cf. Omissis), entrambi
rappresentati e difesi dall'avv. Ignazio Sposito (CF. SPSGNZ79E12G812G)
del foro di Nola, indirizzo PEC avvocatosposito@pec.it, o presso il numero di
fax 081.19256509, come da mandato in atti e con elezione di domicilio
telematico alla PEC del patrocinatore

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (c.f. 80188230587),
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80207790587)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(80237250586), in persona del Presidente e dei Ministri *pro tempore*,
rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
(C.F. 97021490152), presso i cui uffici, in Milano, Via Freguglia, n. 1,
domiciliano per legge, indirizzo di posta elettronica certificata
ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

	nonché CONTRO	
	INPS, in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale	
	rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco	
	per mandati in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in	
	Milano, via M. e G. Savaré n. 1.	
	Per la rideterminazione del loro trattamento pensionistico	
	FATTO	
	I ricorrenti, in data 20 febbraio 2024, hanno proposto ricorso chiedendo «in	
	via preliminare di rito, 1) rinviare alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE i	
	due quesiti preliminari di diritto dell'Unione europea sopra illustrati; 2)	
	rimettere altresì alla Corte costituzionale le tre questioni di costituzionalità	
	di cui all'art. 1, L. 197/22, commi 309-310, sopra evidenziate in quanto	
	rilevanti e non manifestamente infondate, alla luce degli argomenti in	
	narrativa; Nel merito, 3) in ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a	
	percepire il trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti	
	dalla Legge di Bilancio, condannando l'Amministrazione convenuta al	
	reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno. Con	
	vittoria di onorari e spese generali come generale norma».	
	Con memoria del 7 giugno 2024, solo per il ricorrente M., l'avvocato Esposito	
	ha trasmesso nota in cui «si riporta integralmente ai propri scritti di parte e	
	ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di diritti, spese e onorari di	
	causa. Impugna e contesta quanto ex adverso prodotto, depositato ed eccepito	
	da controparte sia in fatto, che in diritto». Il difensore, inoltre, deposita le	
	relate di notifica e chiede di «rimettere alla Corte costituzionale le tre	
	questioni di costituzionalità di cui all'art. 1, L. 197/22, commi 309-310, sopra	
	2	

	<i>evidenziate in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, alla luce degli</i>	
	<i>argomenti in narrativa; Nel merito, (...) in ogni caso, accertare il diritto dei</i>	
	<i>ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni</i>	
	<i>derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando l'Amministrazione convenuta</i>	
	<i>al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno».</i>	
	L'INPS, con memoria del 20 giugno 2024, si è costituita in giudizio	
	concludendo come segue: <i>«respingere il ricorso previa dichiarazione di</i>	
	<i>manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che parte</i>	
	<i>ricorrente chiede di sollevare; (..) con vittoria di spese e onorari di causa».</i>	
	La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, il MINISTERO	
	DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e il MINISTERO DEL LAVORO	
	E DELLE POLITICHE SOCIALI si sono costituiti in giudizio, a mezzo	
	dell'Avvocatura di Stato, con memoria depositata il 26 giugno 2024,	
	concludendo come segue: <i>«In via preliminare, dichiarare inammissibile il</i>	
	<i>ricorso; in subordine, dichiarare nullo l'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164</i>	
	<i>c.p.c. per omessa o insufficiente indicazione della causa petendi e disporre la</i>	
	<i>rinnovazione; in ulteriore subordine, respingere nel merito le domande</i>	
	<i>avversarie. Vinte le spese di lite».</i>	
	Nell'odierna udienza del 2 luglio 2024, nessuno è comparso per i ricorrenti.	
	L'avvocato Angelo Maria Testini dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di	
	Milano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze e per il Ministero del Lavoro e delle Politiche	
	Sociali, nonché l'avvocato Simone Schettino, per delega dell'avvocato Giulio	
	Peco, per l'Inps, hanno chiesto il rigetto del ricorso ed insistito per la condanna	
	delle spese.	
	3	

	Al termine della camera di consiglio, successiva alla discussione pubblica, il	
	Giudice, alla presenza dei difensori intervenuti, ha dato lettura del dispositivo	
	in udienza.	
	DIRITTO	
	I ricorrenti, senza indicare alcun elemento di fatto e di diritto attinente alla loro	
	posizione previdenziale (non viene indicato né il tipo di trattamento	
	pensionistico di cui godono né il <i>quantum</i> percepito), chiedono a questa Corte	
	di “ <i>rinviare alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE</i> ” i seguenti quesiti: «Dica	
	la Corte di giustizia se, alla luce del principio di divieto di discriminazione	
	<i>basato sull’età di cui all’art. 21 della Carta e della giurisprudenza della Corte</i>	
	<i>(in particolare, Mangold del 2005), si possa ritenere che la legislazione di</i>	
	<i>uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione</i>	
	<i>del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex</i>	
	<i>dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, allorquando il meccanismo di</i>	
	<i>accumulo della pensione degli stessi pensionati statali e pubblici ancora</i>	
	<i>economicamente attivi viene adeguato all’inflazione automaticamente e</i>	
	<i>annualmente, possa considerarsi incompatibile con il diritto dell’Unione</i>	
	<i>europea e in particolare con il Reg. n. 1408/71»; «Dica ancora la Corte di</i>	
	<i>giustizia se la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente</i>	
	<i>una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica</i>	
	<i>nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici possa costituire</i>	
	<i>un deterrente incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori di cui</i>	
	<i>all’art. 45 TFUE e il Reg. n. 1408/71 e sia suscettibile di immediata</i>	
	<i>disapplicazione da parte dell’Autorità dello Stato deputata a garantire la</i>	
	4	

	<i>correttezza del sistema pensionistico e da parte del Giudice nazionale</i>	
	<i>investito della questione della sua compatibilità».</i>	
	<i>I ricorrenti chiedono, altresì, a questa Corte di rimettere alla Corte</i>	
	<i>costituzionale le seguenti questioni di costituzionalità: «1) Dichiarare la Corte</i>	
	<i>costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 36 e</i>	
	<i>38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all’art. 1, comma 309 e 310,</i>	
	<i>della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui,</i>	
	<i>consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per</i>	
	<i>il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al</i>	
	<i>minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente</i>	
	<i>irragionevole del sistema pensionistico pubblico, illegittimamente ripetitivo</i>	
	<i>di pregresse riduzioni, con l’effetto altresì di sommare la nuova riduzione a</i>	
	<i>quelle del triennio 2019-2021, ed eludendo uno tempore i dicta di cui alla</i>	
	<i>pronuncia n. 234/2020 della Corte costituzionale. 2) Dichiarare la Corte</i>	
	<i>costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 36 e 38</i>	
	<i>Cost., la questione di costituzionalità relativa all’art. 1, comma 309 e 310,</i>	
	<i>della legge n. 24 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui,</i>	
	<i>consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per</i>	
	<i>il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al</i>	
	<i>minimo, dà origine a quell’odioso effetto di “trascinamento”, che rende</i>	
	<i>sostanzialmente definitiva una perdita temporanea del potere di acquisto del</i>	
	<i>trattamento di pensione, posto che le plurime «e successive rivalutazioni</i>	
	<i>saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo</i>	
	<i>importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato»</i>	
	<i>(sentenza n. 70 del 2015). 3) Dichiarare la Corte costituzionale fondata, con</i>	

riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 53 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del sistema della perequazione delle pensioni pubbliche serviranno a rafforzare il sistema pensionistico pubblico (giustificazione endoprevidenziale) ma solo per far fronte a generiche esigenze di bilancio (giustificazione 'latamente' fiscale), dà origine ad una inaccettabile discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale».

L'assenza di un qualsiasi riferimento alla riferimento agli elementi fattuali costitutivi del diritto invocati dai ricorrenti (l'assenza di qualsiasi riferimento alla natura del rapporto di lavoro che ha generato il loro diritto alla prestazione previdenziale, della natura pubblica o privata del datore di lavoro), non consente a questo Giudice (nella veste di Giudice *a quo*) di valutare in concreto le peculiarità del caso di specie. Gli unici elementi di fatto sui cui si fonderebbe la pretesa azionata dai ricorrenti si traggono dalla memoria difensiva dell'INPS (pag. 14 della memoria di costituzione).

Poiché l'odierna pronuncia si fonda sostanzialmente su un vaglio di rilevanza costituzionale del comma 309, dell'art. 1 della Legge di bilancio per il 2023, non può trovare accoglimento la richiesta di pronuncia del difetto di legittimazione passiva invocata dall'Avvocatura dello Stato per Presidenza del Consiglio e i Ministeri sopra indicati. In ogni caso, in mero punto di diritto, le questioni di illegittimità costituzionale e sovranazionale invocate dai ricorrenti sono palesemente infondate per le ragioni che seguono.

La Magistratura contabile in materia di perequazione automatica delle pensioni (Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia Corte dei conti, sent. n. 11/2024) ha ricordato che *«La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito l'importanza della perequazione automatica delle pensioni, in quanto rappresenta un meccanismo volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza, sancito dall'art. 38 secondo comma della Costituzione, ed il principio di sufficienza della retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione, principio applicato per costante giurisprudenza anche ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (ex plurimis Corte Cost. sent. 70/2015, par. 8). La stessa giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, sempre ribadito, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di "raffreddamento", o addirittura di blocco della perequazione susseguites nel tempo, che i principi costituzionali sopra richiamati non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, "alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona" (ex plurimis Corte cost. sentenza n. 316/2010 par. 3.1-3.2; sentenza n. 234/2020 par. 15.2.1)».*

Questa Sezione, con la sentenza n. 64 del 18 aprile 2024, ha quindi precisato che, in ossequio ai dettami del Giudice delle Leggi, non sussiste *«nel nostro ordinamento di un "diritto quesito" alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, in particolare per le pensioni più elevate»* e che,

	comunque, il Legislatore ha <i>«la possibilità di limitare il meccanismo</i>	
	<i>perequativo pensionistico secondo parametri di ragionevolezza»</i> . In buona	
	sostanza, la discrezionalità del legislatore nell'individuare le modalità di	
	attuazione e i coefficienti di perequazione ha la sua ragione di essere nel suo	
	dovere di valutare <i>“le risorse finanziarie attingibili”</i> , con il solo limite di	
	garantire le <i>“esigenze minime di protezione della persona”</i> (Corte cost. n.	
	316/2010 e n. 234/2020).	
	La richiamata sentenza n. 64/24 di questa Sezione ha precisato che <i>«secondo</i>	
	<i>gli insegnamenti del giudice costituzionale, sono da considerarsi ragionevoli</i>	
	<i>le scelte operate dal legislatore che, disponendo una disciplina differenziata</i>	
	<i>dei coefficienti di perequazione in base all'importo delle pensioni, perseguano</i>	
	<i>un “progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3 co. 2</i>	
	<i>Cost.”</i> (Corte cost. sentenza n. 70/2015). Ciò avviene, come nel caso della	
	<i>legge di bilancio 2023 qui in esame, attraverso una limitazione graduale e</i>	
	<i>proporzionata della perequazione automatica annuale che tenga conto del cd.</i>	
	<i>dato quantitativo che permette di differenziare le limitazioni in base</i>	
	<i>all'importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì, un diverso</i>	
	<i>marginale di resistenza al fenomeno inflazionistico di erosione della capacità</i>	
	<i>di acquisto. (Corte cost. sent. n. 234/2020). Si è visto, infatti, che solo il blocco</i>	
	<i>integrale della perequazione automatica può comportare profili di</i>	
	<i>irragionevolezza della misura tali da cozzare con il principio di adeguatezza</i>	
	<i>enunciato nell'art. 38, comma secondo della Costituzione, sicché i lamentati</i>	
	<i>profili di illegittimità costituzionali del comma 309 in discorso appaiono</i>	
	<i>infondati, poiché la disposizione assicura fascia (secondo il meccanismo</i>	
	<i>stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23.12.1998 n. 448) una quota</i>	
	8	

perequativa del 37% per la quarta fascia e del 32% per la quinta – ridotta ma non meramente simbolica – che induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. La norma censurata di illegittimità costituzionale appare, ad avviso di questa Corte, rispettare anche il cd. dato economico finanziario, ovvero la considerazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta discrezionale del legislatore, che devono essere illustrate nel dettaglio con motivazione riferita a dati oggettivi emergenti dalla relazione tecnica di accompagnamento, nonché della finalità “endoprevidenziale” del risparmio di spesa perseguito dal legislatore che ne esclude l’asserita natura tributaria della misura e, conseguentemente, i lamentati profili di violazione dell’art. 53 Cost.. Va, infatti, ricordato che il sistema previdenziale per sua natura dipende da fattori di natura economico-finanziari contingenti, i cui riferimenti statistico-attuariali – a differenza di quanto avviene per le rendite di capitale – sono riferiti alla sostenibilità dell’intero sistema previdenziale, in relazione alla situazione occupazionale ed economica generale, che per il soddisfacimento delle necessità previdenziali impiega direttamente nell’anno corrente i contributi incassati nell’anno solare, integrati dai trasferimenti dello Stato operati carico della fiscalità generale (cd. gestione a ripartizione)».

Chiarito come deve essere inteso il principio della perequazione automatica nel nostro ordinamento giuridico, con riferimento alla specifica questione della sua applicazione alla legge di bilancio per l’anno 2023, la richiamata pronuncia di questa Sezione ha ricordato che «*la relazione al disegno di legge di bilancio 2022-2024, illustra come il legislatore abbia introdotto nell’ambito previdenziale specifiche misure di accesso al pensionamento in deroga alle*

	<i>regole generali nonché misure di sostegno sociale, oltre che per l'uscita</i>	
	<i>anticipata di lavoratori dipendenti, che trovano ragionevole copertura</i>	
	<i>finanziaria anche attraverso la modulazione della perequazione delle</i>	
	<i>pensioni introdotta con il comma 309».</i>	
	<i>Più nello specifico, il comma 309 in parola stabilisce che «In ambito</i>	
	<i>previdenziale si introduce per il solo anno 2022 un regime di accesso al</i>	
	<i>pensionamento con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità</i>	
	<i>contributiva (0,18 miliardi nel 2022, 0,68 miliardi nel 2023, e 0,54 miliardi</i>	
	<i>nel 2024) e sono prorogati per l'anno 2022 i regimi del trattamento</i>	
	<i>pensionistico anticipato, c.d. opzione donna, (0,1 miliardi nel 2022, 0,3</i>	
	<i>miliardi nel 2023 e 0,5 miliardi nel 2024) e ape sociale con estensione ad altre</i>	
	<i>categorie professionali (0,14 miliardi nel 2022, 0,28 miliardi nel 2023 e 0,25</i>	
	<i>miliardi nel 2024). È istituito, inoltre, uno specifico fondo con una dotazione</i>	
	<i>pari a 0,15 miliardi per l'anno 2022 e 0,2 miliardi annui nel biennio</i>	
	<i>successivo finalizzato a favorire, su base convenzionale, l'uscita anticipata</i>	
	<i>dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano</i>	
	<i>raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Ulteriori risorse sono</i>	
	<i>destinate all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva</i>	
	<i>perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle</i>	
	<i>Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (0,12 miliardi nel</i>	
	<i>triennio 2022-2024). Non è dubitabile, quindi, secondo il quadro normativo</i>	
	<i>riportato, che il raffreddamento della rivalutazione automatica dei</i>	
	<i>trattamenti pensionistici di elevato importo è stato disposto con una finalità</i>	
	<i>“endoprevidenziale” di concorso agli oneri di finanziamento di un più</i>	
	<i>agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio</i>	
	10	

generazionale dei lavoratori attivi. Conseguentemente le esigenze di bilancio espressamente enunciate, affiancate dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, principio declinato oltre che sul piano politico anche sul versante economico-sociale, forniscono ragionevole giustificazione alla modulazione percentuale della perequazione in proporzione all'ammontare del trattamento pensionistico percepito a partire da quelli pari e superiori a cinque volte la pensione minima. Posto, quindi, che il prelievo sul trattamento pensionistico risulta devoluto a «un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale», va correttamente inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. (Corte cost. ordinanza n. 22 del 2003)».

In conclusione, il primo lamentato vizio di costituzionalità rappresentato dai ricorrenti non appare fondato.

Anche il secondo vizio di costituzionalità, indicato nel ricorso non giustifica una remissione al Giudice delle leggi in quanto la Corte di costituzionalità (sent. n. 234/2020, sentenza n. 250/2017) ha già avuto modo di affermare, in linea generale, che «ogni misura di blocco o limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce».

In buona sostanza, «non può ipotizzarsi, di per sé, una sorta di “consumazione” del potere legislativo dovuta all'effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione, ma il nuovo ulteriore intervento è comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di ragionevolezza,

proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti».

L'intervento sulla perequazione attuato con il comma 309 cit. non ha «l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati» (C. conti, sez. giur. Lombardia, sentenza n. 64/24).

Il terzo vizio di legittimità costituzionale, stante la assoluta genericità del ricorso proposto, invece, non appare nemmeno rilevante ai fini della decisione e, quindi, non sussiste il presupposto per una eventuale remissione alla Corte costituzionale. Ad ogni buon conto, detto ipotetico vizio è anche manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con le costanti affermazioni della Corte costituzionali secondo cui «è sufficiente osservare che l'effetto di "trascinamento" proprio delle censurate misure di blocco della perequazione non ne muta la natura di misure di mero risparmio di spesa e non di decurtazione del patrimonio del soggetto passivo. Deve quindi essere ribadita la natura non tributaria delle misure di blocco della perequazione» (C. cost. n. 250/2017). D'altra parte, lo scopo delle norme in tema di adeguamento automatico del trattamento previdenziale è anche quello di «dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in

	<i>funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale» (C. cost. n.</i>	
	<i>250/2017).</i>	
	Da ultimo si segnala la manifesta infondatezza delle censure dei ricorrenti	
	laddove invocano una remissione alla Corte di Giustizia lamentando la lesione	
	del divieto di discriminazione basato sull'età nonché la violazione del	
	principio di libera circolazione dei lavoratori.	
	La palese infondatezza della prima censura è affermata nella sentenza della	
	Corte costituzionale testè richiamata: le norme in discorso hanno proprio la	
	funzione di salvaguardia della “solidarietà intergenerazionale” e, quindi, sono	
	tutt'altro che discriminatorie in ragione dell'età (C. cost. n. 250/2017).	
	La seconda censura mossa dai ricorrenti è una mera affermazione priva di ogni	
	fondamento logico (la normativa sugli adeguamenti automatici non interessa	
	i lavoratori ma i soggetti che già beneficiano di un trattamento pensionistico)	
	e giuridico (non sono indicate le legislazioni degli altri paesi dell'Unione che	
	ipoteticamente garantirebbero un sistema di adeguamento automatico	
	pensionistico più favorevole a tal punto da disincentivare la libera circolazione	
	dei “lavoratori”).	
	Vista l'assoluta genericità del ricorso (privo di qualsiasi riferimento alla	
	posizione previdenziale degli istanti), nonché vista l'esistenza di precedenti	
	conformi alla decisione oggi assunta, non vi sono ragioni per derogare alla	
	regola della soccombenza in punto di condanna alle spese.	
	Spese liquidate come in dispositivo.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso.	
	13	

[illegible]